



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 114 del 07/05/2020

OGGETTO:SERVIZIO DI LAVORAZIONE DELLE SPOGLIE DI CINGHIALI E LORO COMMERCIALIZZAZIONE. APPROVAZIONE CONTRATTO E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il Direttore

- Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal Responsabile del procedimento, dott. Bruno Bassano, del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica;
- Viste le schede B2a1 del Piano per la performance 2014 e la scheda B1b2 del Piano per la Performance 2016, relativa ai piani di controllo di specie alloctone, del cinghiale in particolare;
- Preso atto di quanto disposto dal Regolamento CE n. 178/2002 del 28.01.2002, che stabilisce principi e requisiti generali della legislazione alimentare;
- Visto il Regolamento CE n. 852/2004 del 29.04.2004, che stabilisce norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari;
- Visto il Regolamento CE n. 853/2004 del 29.04.2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari di origine animale e il Regolamento CE n. 854/2004 del 29.04.2004;
- Preso atto delle Deliberazioni della Giunta della Regione Piemonte (DGR n. 13-3093, del 12.12.11) e della Regione Autonoma Valle d'Aosta (DGR n. 137, del 27.01.2012);
- Preso atto di quanto disposto dal Consiglio direttivo di questo Ente con Deliberazione n. 6 del 29 gennaio 2015, in merito all'approvazione del nuovo Regolamento per l'affidamento e la destinazione di reperti osteologici e faunistici rinvenuti presso l'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso e per la cessione di animali sottoposti a piani di controllo destinati all'alimentazione umana;
- Preso atto di quanto disposto dal suddetto Regolamento, in particolare di quanto contenuto nell'art. 3, in merito alla Procedura di gestione delle spoglie animali destinate al consumo umano;
- Richiamata la determinazione dirigenziale n. 103 del 19.03.2015 in cui si affidava alla Cooperativa "La Kiuva", con sede in Fraz. Pied de Ville, 42 - 11020 Arnad (AO), P. IVA 00102830072, il servizio triennale per la lavorazione delle carcasse di cinghiale in esecuzione delle norme vigenti secondo quanto disposto dal contratto in cui si evince un prezzo di acquisto pari a € 3/kg (IVA del 10% inclusa) ed un prezzo di rivendita pari a € 6/kg (IVA del 10% inclusa);

- Preso atto che all'art. 1 del contratto approvato con la suddetta determinazione era prevista la possibilità di prosecuzione e proroga del servizio per ulteriori tre anni previa verifica dell'attualità dell'offerta economica e del buon funzionamento della prestazione da parte della Coop. Kiuva;
- Visto che il servizio, così come prorogato, è concluso ed è necessario procedere all'affidamento di un nuovo servizio di conferimento, di ritiro delle carcasse di cinghiale e di vendita della carne lavorata;
- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta alla data di adozione del presente atto non sono attive convenzioni compatibili con la fornitura in oggetto;
- Verificato che la fornitura in oggetto non è presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), istituito dalla CONSIP S.p.a. o in mercati elettronici istituiti da altre amministrazioni a cui l'Ente Parco è regolarmente iscritto;
- Verificato che l'affidamento può essere effettuato in modalità diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
- Richiamato il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) con il quale è stato modificato l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia dell'obbligo di utilizzo del Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni a 5.000 euro;
- Visto che a parere del RUP la Cooperativa precedente affidataria rappresenta la migliore scelta possibile ancora oggi nel panorama delle offerte di possibili siti di conferimento delle carcasse per la loro lavorazione sia in termini di economicità, sia in termini di vicinanza e di disponibilità a ricevere le spoglie degli animali nelle diverse fasce orarie, in ogni giorno della settimana;
- Verificato che le motivazioni di affidamento al precedente fornitore sono adeguate alle Linee Guida ANAC n. 4/2018, in particolare paragrafo 3.7, anche tenuto conto della particolare struttura del mercato, della riscontrata effettiva assenza di idonee alternative sul territorio e del grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali;
- Preso atto inoltre che il RUP ha ricevuto conferma delle disponibilità della Soc. Coop. Kiuva di acquisire le carcasse allo stesso prezzo indicato nel contratto scaduto e lo stesso dicasi per il prezzo di eventuale rivendita all'Ente Parco (prot. n. 0001399 del 4.05.2020) e che quindi nessuna variazione contrattuale si registra rispetto a quanto determinato nell'atto n. 103 del 19.03.2015;
- Preso atto altresì che questo Ente prevede di acquisire per fini istituzionali, nel corso del 2020, per varie manifestazioni tradizionali del territorio, un quantitativo di prodotto semi-lavorato, all'importo fissato da contratto di 6 €/kg, per un importo totale € 1.900,00 (oneri fiscali inclusi);
- Preso atto dell'avvenuta acquisizione di:
 - ☐ CIG n. Z602CC43BA
 - ☐ La verifica del Casellario Annotazioni riservate ANAC;
 - ☐ DURC regolare (ex art. 103 L. 27/2020);
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione

amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";

- Vista la nota prot. n. U.0001989 del 04.02.2020 con cui il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2020;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto;

determina

1. di affidare alla Cooperativa "La Kiuva", con sede in Fraz. Pied de Ville, 42 - 11020 Arnad (AO), P. IVA 00102830072, il servizio triennale (fino al maggio 2023) per la lavorazione delle carcasse di cinghiale in esecuzione delle norme vigenti, secondo quanto previsto nell'allegato contratto;
2. di approvare di conseguenza il contratto (allegato "A") che disciplina l'iter procedurale da seguire in merito al conferimento, al ritiro delle carcasse di cinghiale ed alla vendita della carne lavorata, nel rispetto delle norme suddette;
3. di approvare l'acquisizione, per l'anno 2020, di un quantitativo di prodotto semi-lavorato, all'importo fissato da contratto di 6 €/kg, per un importo totale di € 1.900,00 (oneri fiscali inclusi);
4. di impegnare, per quanto sopra, la somma complessiva di **€ 1.900,00** (oneri fiscali inclusi), con imputazione sul **cap. 5140** del corrente esercizio finanziario;
5. di delegare al Responsabile del Servizio Biodiversità e ricerca scientifica l'adempimento di tutte le procedure necessarie per il pieno rispetto degli accordi approvati e delle norme sanitarie vigenti.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.